

**DECRETO DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA CON IL QUALE VENGONO
CONCESSE SPECIALI INDULGENZE IN OCCASIONE DEI DUEMILA ANNI DALLA
NASCITA DI SAN PAOLO APOSTOLO , 10.05.2008**

**URBIS ET ORBIS
D E C R E T O**

In occasione dei duemila anni dalla nascita del Santo Apostolo Paolo, vengono concesse speciali Indulgenze.

Nell'imminenza della solennità liturgica dei Principi degli Apostoli, il Sommo Pontefice, mosso da pastorale sollecitudine, ha in animo di provvedere tempestivamente ai tesori spirituali da concedere ai fedeli per la loro santificazione, in modo che essi possano rinnovare e rinforzare, con fervore anche maggiore in questa pia e felice occasione, propositi di salvezza soprannaturale già a partire dai primi vesperi della ricordata solennità, principalmente in onore dell'Apostolo delle Genti, di cui ora si avvicinano i duemila anni dalla nascita terrena.

Invero il dono delle Indulgenze, che il Romano Pontefice offre alla Chiesa Universale, spiana la strada per attingere in sommo grado la purificazione interiore che, mentre rende onore al Beato Paolo Apostolo, esalta la vita soprannaturale nel cuore dei fedeli e li sprona dolcemente a portare frutti di buone opere.

Pertanto questa Penitenzieria Apostolica, alla quale il Santo Padre ha affidato il compito di preparare e redigere il Decreto sull'elargizione e l'ottenimento delle Indulgenze che varranno per tutta la durata dell'Anno Paolino, col presente Decreto, emesso in conformità al volere dell'Augusto Pontefice, benignamente elargisce le grazie che qui di seguito sono elencate:

I.- A tutti i singoli fedeli cristiani veramente pentiti che, debitamente purificati mediante il Sacramento della Penitenza e ristorati con la Sacra Comunione, piamente visiteranno in forma di pellegrinaggio la Basilica papale di San Paolo sulla via Ostiense e pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, è concessa ed impartita l'Indulgenza plenaria della pena temporale per i loro peccati, una volta ottenuta da essi la remissione sacramentale e il perdono delle loro mancanze.

L'Indulgenza plenaria potrà essere lucrata dai fedeli cristiani sia per loro stessi, sia per i defunti, tante volte quante verranno compiute le opere ingiunte; ferma restando tuttavia la norma secondo la quale si può ottenere l'Indulgenza plenaria soltanto una volta al giorno.

Affinché poi le preghiere che vengono elevate in queste sacre visite conducano e sollecitino più intensamente gli animi dei fedeli alla venerazione della memoria di San Paolo, è stabilito e disposto quanto segue: i fedeli, oltre ad elevare le proprie suppliche davanti all'altare del Santissimo Sacramento, ognuno secondo la sua pietà, si dovranno portare all'altare della Confessione e devotamente recitare il "Padre nostro" e il "Credo", aggiungendo pie invocazioni in onore della Beata Vergia Maria e di San Paolo. E tale devozione sia sempre strettamente unita alla memoria del Principe degli Apostoli San Pietro.

II.- I fedeli cristiani delle varie chiese locali, adempite le consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice), escluso qualsiasi affetto verso il peccato, potranno lucrare l'Indulgenza plenaria se parteciperanno devotamente ad una sacra funzione o ad un pio esercizio pubblicamente svolti in onore dell'Apostolo delle Genti: nei giorni della solenne apertura e chiusura dell'Anno Paolino, in tutti i luoghi sacri; in altri giorni determinati dall'Ordinario del luogo, nei luoghi sacri

intitolati a San Paolo e, per l'utilità dei fedeli, in altri designati dallo stesso Ordinario.

III.- I fedeli infine impediti da malattia o da altra legittima e rilevante causa, sempre con l'animo distaccato da qualsiasi peccato e col proposito di adempiere alle consuete condizioni non appena sarà possibile, potranno anche loro conseguire *l'Indulgenza plenaria*, purché si uniscano spiritualmente ad una celebrazione giubilare in onore di San Paolo, offrendo a Dio le loro preghiere e sofferenze per l'unità dei Cristiani.

Affinché poi i fedeli possano più facilmente essere partecipi di questi celesti favori, i sacerdoti approvati per l'ascolto delle confessioni dall'autorità ecclesiastica competente si prestino, con animo pronto e generoso, ad accoglierle.

Il presente Decreto ha validità solo per la durata dell'Anno Paolino. Nonostante qualunque disposizione contraria.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 10 Maggio, anno dell'incarnazione del Signore 2008, nella vigilia di Pentecoste.

JAMES FRANCIS S. R. E. Card. STAFFORD
Penitenziere Maggiore

+ Gianfranco Girotti, O. F. M. Conv.
Vescovo Tit. di Meta, *Reggente*